

## **La retribuzione del socio in una Srl artigiana.**

Nella S.r.l. artigiana c'è la possibilità per il socio che presti attività di lavoro dipendente di percepire un regolare stipendio mensile, senza necessariamente dover attendere la chiusura del bilancio per avere la ripartizione degli utili.

Ciò potrà avvenire però soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. La formalizzazione di un contratto di lavoro distinto dal contratto societario;
2. Lo svolgimento dell'attività lavorativa dovrà avvenire in conformità dall'art. 2094 c.c., che prevede:
  - a) la soggezione al potere direttivo organizzativo e disciplinare della parte datoriale (etero-direzione);
  - b) la continuità della prestazione, che implica una persistenza continua dell'obbligo di prestare l'attività lavorativa in favore dell'impresa (potrà essere anche discontinua, come ad esempio si verifica nel part-time verticale, ma in questo caso tra una prestazione e l'altra il lavoratore dovrà restare a disposizione dell'azienda);
  - c) la controprestazione dovrà consistere nel pagamento della retribuzione a fronte dell'inserimento, continuo e sistematico, del lavoratore nell'organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell'azienda

Qualora fossero rispettate tutte le condizioni sopra enumerate il socio-lavoratore potrà essere retribuito mensilmente con compenso da assoggettare ad Irpef.

Egli ai fini previdenziali sarà assicurato con i versamenti alla gestione Ivs artigiani.

Dalle premesse considerazioni deriva che un amministratore unico di una S.r.l. non potrà mai essere nel contempo anche dipendente della stessa, in quanto, come tale non può essere sottoposto al potere di controllo e di direzione della società.

AVVOCATO ARMANDO CASTAGNA